

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1976

che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli

(76/895/CEE)

(GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Direttiva 80/428/CEE della Commissione del 28 marzo 1980	L 102	26	19.4.1980
► <u>M2</u> Direttiva 81/36/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1981	L 46	33	19.2.1981
► <u>M3</u> Direttiva 82/528/CEE del Consiglio del 19 luglio 1982	L 234	1	9.8.1982
► <u>M4</u> Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
► <u>M5</u> Direttiva 88/298/CEE del Consiglio del 16 maggio 1988	L 126	53	20.5.1988
► <u>M6</u> Direttiva 89/186/CEE del Consiglio del 6 marzo 1989	L 66	36	10.3.1989
► <u>M7</u> Direttiva 93/58/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993	L 211	6	23.8.1993
<u>Modificata da:</u>			
► <u>A1</u> Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979

▼B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 23 novembre 1976****che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli**

(76/895/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità economica europea;

considerando che il rendimento di detta produzione è costantemente compromesso da organismi nocivi dei regni animale o vegetale e da virus;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione delle rese, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione di detti organismi nocivi;

considerando tuttavia che questi prodotti antiparassitari, essendo in genere sostanze tossiche o preparati con effetti pericolosi, non hanno sulla produzione vegetale soltanto incidenze favorevoli;

considerando che numerosi di tali antiparassitari o prodotti della loro metabolizzazione o degradazione possono avere effetti nocivi per i consumatori di prodotti vegetali;

considerando che detti antiparassitari non dovrebbero essere utilizzati in condizioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana o degli animali;

considerando che in alcuni Stati membri esistono metodi divergenti per prevenire tale pericolo, e che parecchi di tali Stati hanno fissato livelli differenti per le quantità massime di residui di taluni antiparassitari sui e nei vegetali e prodotti vegetali trattati, livelli che devono essere rispettati nella fase di circolazione di tali prodotti;

considerando che le disparità tra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili di residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità; che per tal motivo occorre fissare alcune quantità massime che possono essere applicate dagli Stati membri;

considerando che, nel fissare tali quantità massime, è necessario conciliare le esigenze della produzione vegetale con la necessità di proteggere la salute umana e degli animali;

considerando che, in un primo momento, occorre fissare dette quantità massime per i residui di taluni antiparassitari sugli e negli ortofrutticoli, tenendo conto del fatto che tali prodotti sono in genere destinati all'alimentazione umana e, occasionalmente, all'alimentazione degli animali; che tali quantità massime devono costituire il livello più basso possibile;

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 35.⁽²⁾ GU n. C 40 del 25. 3. 1969, pag. 4.

▼B

considerando che è necessario assicurare la libera circolazione in tutta la Comunità dei prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità inferiore o pari alle quantità massime fissate nell'allegato II; che occorre, nel contempo, permettere agli Stati membri di autorizzare in modo non discriminatorio, nei casi che essi ritengono giustificati, la circolazione sul loro territorio di prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità superiore a tali quantità massime, fissando o non fissando contenuti massimi per tali prodotti;

considerando che non è necessario applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva agli ortofrutticoli destinati all'esportazione verso i paesi terzi;

considerando tuttavia che le quantità fissate nell'allegato II possono risultare improvvisamente pericolose per la salute umana o degli animali; che è quindi necessario, in tal caso, permettere agli Stati membri di ridurre provvisoriamente tali quantità;

considerando che in tal caso è opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

considerando che gli Stati membri, ove fissino quantità massime per i prodotti immessi in circolazione sul loro territorio, debbono verificarne l'osservanza attraverso controlli ufficiali effettuati almeno mediante sondaggi;

considerando che in tal caso i controlli ufficiali debbono essere effettuati secondo modalità per il prelievo di campioni e metodi di analisi comunitari;

considerando che la fissazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi d'analisi è una misura di esecuzione a carattere tecnico-scientifico; che, per agevolarne l'adozione, occorre prevedere che le norme concernenti i prelievi e le analisi saranno stabilite secondo una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente;

considerando che le modifiche degli allegati, dato il carattere essenzialmente tecnico degli stessi, devono essere agevolate mediante una procedura rapida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i prodotti destinati all'alimentazione umana o, sia pure occasionalmente, a quella degli animali, compresi nelle voci della tariffa doganale comune riportate all'allegato I, laddove su o in tali prodotti si trovino residui di antiparassitari elencati nell'allegato II.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, sono residui di antiparassitari i resti di questi ultimi e degli eventuali prodotti tossici della loro metabolizzazione o degradazione enumerati nell'allegato II, presenti sui o nei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Ai sensi della presente direttiva, per immissione in circolazione si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti previsti all'articolo 1, dopo il raccolto.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l'immissione in circolazione sul loro territorio dei prodotti di cui all'articolo 1 a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II.
2. Gli Stati membri possono, nei casi che ritengono giustificati, autorizzare sul loro territorio l'immissione in circolazione dei prodotti di

▼B

cui all'articolo 1 contenenti residui di antiparassitari in quantità superiori a quelle fissate nell'allegato II.

3. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell'applicazione data ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. Qualora uno Stato membro ritenga che una quantità massima fissata all'allegato II presenti un pericolo per la salute umana o per quella degli animali diversi dagli organismi nocivi, può ridurla provvisoriamente per il proprio territorio. In questo caso, esso comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate corredandole di una relazione sulle motivazioni.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 8, viene deciso se le quantità massime indicate all'allegato II devono essere modificate. Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottino in proposito una decisione secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adotta le modifiche da apportare agli allegati. Per tali modifiche si tiene conto in particolare dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche, nonché dei bisogni sanitari e agricoli.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'osservanza delle quantità massime, fissate a norma della presente direttiva, venga controllata ufficialmente tramite sondaggi.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, qualora i prodotti indicati all'articolo 1 vengano sottoposti al controllo previsto al paragrafo 1, il prelievo dei campioni e le analisi qualitative e quantitative dei residui di antiparassitari siano effettuati secondo modalità e metodi stabiliti in conformità della procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 7

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di ►**M4** cinquantaquattro ◀ voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le

⁽¹⁾ Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 8

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di uno Stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di ►**M4**◀ cinquantaquattro ◀ voti.
4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 9

La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 per i quali sia stata provata, almeno mediante un'indicazione adeguata, che sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 10

La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni della Comunità relative alle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli.

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti contemplati all'articolo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
07.01 B	Cavoli, freschi o refrigerati
07.01 C	Spinaci, freschi o refrigerati
07.01 D	Insalate, comprese le indivie e le cicorie, fresche o refrigerate
07.01 E	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati
07.01 F	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
07.01 G	Carote, navoni, barbatietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altri simili radici commestibili, freschi o refrigerati
07.01 H	Cipolle, scalogni e aglio, freschi o refrigerati
07.01 IJ	Porri e altri agliacei, freschi o refrigerati
07.01 K	Asparagi, freschi o refrigerati
07.01 L	Carciofi, freschi o refrigerati
07.01 M	Pomodori, freschi o refrigerati
07.01 N	Olive, fresche o refrigerate
07.01 O	Capperi, freschi o refrigerati
07.01 P	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
07.01 Q	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati
07.01 R	Finocchi, freschi o refrigerati
07.01 S	Pimenti o peperoni dolci, freschi o refrigerati
07.01 T	Altri ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
ex 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, non cotti, congelati
ex 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi mangoste, avocado, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi ⁽¹⁾ , senza guscio o decorticati
ex 08.02	Agrumi, freschi ⁽¹⁾
ex 08.03	Fichi, freschi ⁽¹⁾
ex 08.04	Uve, fresche ⁽¹⁾
ex 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche ⁽¹⁾ , sgusciate o decorticate
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche ⁽¹⁾
08.07	Frutta con nocciolo, fresche ⁽¹⁾
08.08	Bacche fresche ⁽¹⁾
08.09	Altre frutta fresche ⁽¹⁾
ex 08.10	Frutta non cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri

⁽¹⁾ Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

▼ <u>B</u>	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
▶ <u>M3</u> ————— ▼			
▶ <u>M3</u> ————— ▼	demeton-S-metile	0,0-dimetil-S-(2-etiltio-etil)-monotiofosfato	} isolato o combinato: zero (?): carote 0,4: altri prodotti (calcolato in demeton-S-metil solfato)
▶ <u>M3</u> ————— ▼	oxydemeton-metile	0,0-dimetil-S-(2-etil-solfonil-etil)-monotiofosfato	
▶ <u>M3</u> ————— ▼	demeton-S-metile-solfone	tiofosfato di 0,0-dimetile e di S-etilsolfonil-etile	
▶ <u>M3</u> ————— ▼	▶ <u>M3</u> diallato triallato } somma ▼	▶ <u>M3</u> S-2,3-dicloroallil diisopropiltiocarbammato; S-2,3,3-tricloroallil diisopropiltiocarbammato ▼	
▼ <u>M7</u> —————			▶ <u>M3</u> 0,1 ▼
▼ <u>M2</u> —————			1
▶ <u>M3</u> ————— ▼	dimetoato	0,0-dimetil-S-(N-metil-carbamoilmetile)-ditiofosfato	0,4: ciliegie, cicoria-witloof, carciofi, spinaci
▶ <u>M3</u> ————— ▼	ometoato	tiofosfato di 0,0-dimetile e S-(N-metil-carbamoilmetile)	0,1: bacche, cipolle, porri, ortaggi-radici
▶ <u>M3</u> ————— ▼			0,2: altri prodotti
▼ <u>M7</u> —————			
▼ <u>B</u> —————	dodin	acetato di N-dodecil-guanidina	▶ <u>M5</u> 1: pomacee e drupacee 0,2: altri prodotti ▼
▶ <u>M3</u> ————— ▼	▶ <u>M3</u> endosulfan (somma dell'α-β-endosulfan e dell'endosulfan solfato) ▼	6,7,8,9,10,10-esacloro-1,5,5a,6,9,9a-esaidro-6,9-metano-2,3,4-benzo[e]diossatiopina-3-ossido	▶ <u>M3</u> 0,2: radici ortive 1: altri prodotti ▼
▼ <u>M7</u> —————			
▼ <u>B</u> —————	fenitrothion	0,0-dimetil-0-(3-metil-4-nitro-fenil)-monotiofosfato	▶ <u>M5</u> 2: agrumi 0,5: altri prodotti ▼
▶ <u>M3</u> ————— ▼	formothion	0,0-dimetil-S-(N-formil-N-metil-carbamoil-metil)-ditiofosfato	▶ <u>M5</u> 0,2: agrumi 0,1: altri prodotti ▼

		Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
		Denominazione usuale	Denominazione chimica	
▼ <u>B</u>	▶ <u>M3</u> _____ ▼	▶ <u>M3</u> lindano (gamma HCH) ▼	gamma-1,2,3,4,5,6-esacloro-cicloesano	▶ <u>M3</u> 2: ortaggi a foglia 0,5: pomodori, drupacee, uva 0,1: carote 1: altri prodotti ▼ ▶ <u>M5</u> 2: agrumi 3: ortaggi, escluse le radici ortive 0,5: altri prodotti ▼ 10,0 0,5
▼ <u>M7</u>	_____	▶ <u>M5</u> malathion compreso ▼	S-[1,2 bis (etossi-carboni)-etil]-0,0-dimetil-ditiofosfato	
▼ <u>B</u>	▶ <u>M3</u> _____ ▼	malaoxon	tiofosfato di 0,0-dimetile e di S-(1,2-dicarbottossietile)	
	▶ <u>M3</u> _____ ▼	metossicloro	1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-metossifenile)-etano	
	▶ <u>M3</u> _____ ▼	parathion, compreso	0,0-dietil-0-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato	
	▶ <u>M3</u> _____ ▼	paraoxon	fosfato di 0,0-dietile e di 0,4-nitro-fenile	
	▶ <u>M3</u> _____ ▼	▶ <u>M3</u> metilparathion (compreso il metilparaoxon) ▼	0,0-dimetil-0-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato	▶ <u>M3</u> 0,2 ▼
	▶ <u>M3</u> _____ ▼	▶ <u>M3</u> _____ ▼	fosfato di 0,0-dimetile e di 0,4-nitrofenile	0,15
	▶ <u>M3</u> _____ ▼	fosfamidone	(2-cloro-2-dietilammino-1-metil-3-oxo-prop-1-en-il)-dimetil-fosfato	▶ <u>M3</u> 15: ciliegie, lattuga, lamponi, mirtili, ribes, neri (cassis), rossi e bianchi, uva, fragole 10: agrumi, pomacee 5: pomodori 2: altri prodotti ▼ 3,0
▼ <u>M7</u>	▶ <u>M3</u> _____ ▼	▶ <u>M3</u> folpel ▼	N-(tricloro-metilto)-ftalimide	
	_____	propoxur	N-metilcarbammato di 2-isopropossifenile	
▼ <u>B</u>	▶ <u>M3</u> _____ ▼	thirame	disolfuro di tetrametiltiourame	3,8: fragole, uva 3,0: altri prodotti
▼ <u>M7</u>	_____			
▼ <u>B</u>	▶ <u>M3</u> _____ ▼	triclorfon	0,0-dimetil-(2,2,2-tricloro-1-idrossi-etil)-fosfonato	0,5

	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
▼ <u>M3</u>	▼		
▼ <u>M7</u>	bromopropilato	isopropil-4,4'-dibromobenzilato	3: agrumi e banane 2: pomacee e drupacee, fragole, uva 1: ortaggi 0,05: altre frutta
▼ <u>M3</u>			
▼ <u>M7</u>	clorfeninfos isomeri E e Z)	2-cloro-1-(2,4-diclorofenil) vinildietilfosfato	► <u>M5</u> 1: agrumi 0,5: bulbi, tuberi, radici ortive, sedano, prezzemolo 0,05: funghi, altra frutta 0,1: altri ortaggi ▼
▼ <u>M3</u>			
	clomequat, espresso come clor- mequat catione	ione 2-cloroetiltrimetilammonio	3: pere 1: uva 0,05: altri prodotti
▼ <u>M7</u>			
▼ <u>M3</u>	diazinone	0,0-dietil-0-2-isopropil-6-metilpirimidin-4-il tiofosfato	0,05: frutta a guscio 0,5: altri prodotti
	diclofluamid	N-diclorofluorometiltio-N,N'-dimetil-N-fenilsulfamide	10: lattuga, fragole, altre bacche, uva 5: altri prodotti
	diclorvos	2,2-diclorovinildimetilfosfato	0,1
	dicofol	2,2,2-tricloro-1,1-bis (4-clorofenil) etanolo	2: frutta 0,5: ortaggi
▼ <u>M7</u>			
▼ <u>M3</u>	diquat, espresso come diquat catione	1,1'-etilen-2,2'-bipiridilidilio	0,1: ortaggi 0,05: altri prodotti

	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
▼ <u>M3</u>	▶ <u>M3</u> ————— ▼		
	composti del fentin (somma espressa come fentin idrossido)	trifenilstagno	1: sedani 0,1: carote 0,05: altri prodotti
▼ <u>M7</u>	—————		
▼ <u>M3</u>	bromuro di metile	brometano	▶ <u>M7</u> 0,1: noci, albicocche, pesche, prugne, fichi ed uva ▼
▼ <u>M7</u>	—————		
▼ <u>M3</u>	piretrine (somma delle piretrine I e II, cinerine I e II, iasmoline I e II)	—	1
	vamidothion (somma del vamidothion e del vamidothion solfossido)	0,0-dimetil-S-2-(1-metil-carbamoiletilio) etiltio-fosfato	0,5: pomacee 0,05: altri prodotti
	chinometionato	6-metil-1,3-citio-[4,5-b] chinossalin-2-one	0,3
▼ <u>M5</u>	captano } folpet } somma	—	3: pomacee, bacche, uva, pomodori 2: fagioli, insalate a foglia larga, porri, drupacee, lattughe, piselli
	ethion	0,0,0',0'-tetraetil S,S'-metilen-bis (ditiofosfato)	0,1: altri prodotti 2: agrumi 0,5: pomacee, drupacee e uva 0,1: altri prodotti
▼ <u>M7</u>	—————		
▼ <u>M5</u>	mevinfos	2-metossicarbonil-1-metilvinildimetilfosfato (somma degli isomeri cis e trans)	0,2 pomacee, agrumi e albicocche 0,5 altre drupacee, ortaggi a foglia larga 0,1 altri prodotti

▼ <u>M5</u>	Residui di antiparassitari		Quantità massime (in mg/kg (ppm))
	Denominazione usuale	Denominazione chimica	
▶ <u>M3</u> _____ ▼	phosalone _____ _____	0,0-dietil-S-[(6-cloro-2-osso-1,3-benzossazolin-3-il)-metil]-dietilfosfato	1: agrumi e fragole 2: pomacee e pesche 0,1: radici ortive e olive 1: altri prodotti
▼ <u>M7</u>			
▼ <u>B</u>			

▶ M3 _____ ▼

(2) Sono tollerati residui trascurabili che non superino il limite inferiore di sensibilità del metodo di determinazione.

▶ M2 _____ ▼